

## **LINEE GUIDA NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AGLI ANZIANI**

### **PREMESSA:**

In riferimento alle progettualità circoscrizionali in tema di domiciliarità leggera, che sono state previste e realizzate in questi anni, e nel rispetto di quanto stabilito dal “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C del 14 Settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015, in vigore il 01 gennaio 2016, si è concordata la necessità di definire Linee guida che diventino documento condiviso di riferimento. In tal modo potrà essere possibile garantire una maggior uniformità sulla Città per la realizzazione delle attività riguardanti la domiciliarità leggera anche attraverso modalità operative più omogenee.

Appare necessario richiamare inoltre la delibera dell'ANAC n. 32 del 20/01/2016, avente ad oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore ed alle Cooperative sociali”, che prevede la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore in deroga all'applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali e detta le modalità di erogazione dei servizi sociali (cfr. par. 6) e i requisiti essenziali delle Convenzioni con le Associazioni di volontariato (cfr. par. 6.2) e che, tra l'altro, delinea, tra le finalità da perseguire con la collaborazione dei soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene opportuno ancora richiamare gli obiettivi comuni, previsti dalle deliberazioni comunali che si sono succedute sin dal 2003, (deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 0305506/19 del 15 luglio 2003, del Consiglio Comunale n. 2005 05648/019 del 26 settembre 2005, del Consiglio Comunale n. mecc. 0905739/019 del 30 novembre 2009, del Consiglio Comunale n. mecc. 1202263/019 dell'11 giugno 2012 ) che hanno costituito le basi ed i successivi sviluppi per gli interventi della domiciliarità leggera:

- sostegno a percorsi di promozione del benessere delle persone anziane nel territorio;
- facilitazione alla mobilità e fruizione dei servizi, delle opportunità e dei legami sociali sul territorio, con particolare attenzione alle persone prive di rete familiare ed in condizioni sociali ed economiche più disagiate;
- aiuto e vicinanza in particolari situazioni nelle quali la persona anziana affronta una condizione di perdita progressiva della salute per la quale necessita di visite presso strutture sanitarie, situazioni quanto più faticose quando si è in assenza di una rete parentale e/o amicale di sostegno;
- valorizzazione del volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno e accompagnamento.

Gli elementi che occorre prendere in considerazione per la definizione di Linee Guida sul tema fanno riferimento a:

1. Le procedure per l'individuazione delle Associazioni coinvolte nelle attività
2. i soggetti coinvolti:
  - 1.a) i destinatari degli interventi
  - 1.b) le Associazioni di volontariato

3. i criteri di accesso
4. le modalità di accesso
5. le attività richieste e i compensi previsti
6. le regole per il rapporto tra n. di prestazioni fornite e beneficiari
7. Territorialità degli interventi. le comunicazioni Servizi sociali – Associazioni. Monitoraggio

## **1. Le procedure per l'individuazione delle Associazioni coinvolte nelle attività.**

Per l'individuazione delle Associazioni coinvolte nella gestione delle attività di accompagnamento e sostegno nell'ambito della domiciliarità leggera si è rilevata come modalità più opportuna quella dell'erogazione di un contributo con contestuale sottoscrizione di una convenzione a seguito della pubblicazione di specifiche linee guida.

Al fine di orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale e nel rispetto dei modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, si indica, il percorso di co-progettazione da seguire, articolandolo nelle seguenti fasi:

- Il provvedimento deliberativo, da parte del Consiglio Circostrizionale su proposta della Giunta Circostrizionale, che approvi e pubblichi:
  - le linee guida nelle quali sono indicati i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione delle Associazioni da coinvolgere nelle attività di domiciliarità leggera
  - il relativo schema di convenzione, in forza del quale si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione;
  - avviso pubblico per la presentazione dei progetti, da parte dei soggetti proponenti, entro i termini indicati dall'avviso medesimo; il fac-simile dell'istanza secondo quanto indicato all'art. 7 del Regolamento n. 373 citato in premessa, sarà integrato con l'impegno di sottoscrivere la convenzione;
- L'individuazione dei soggetti partner della Circostrizione, mediante una selezione volta a valutare gli aspetti specificati in un avviso pubblico, e che comprendano:
  - il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico, professionale e sociale (tra cui l'esperienza maturata nel settore);
  - il rispetto della soglia degli interventi previsti e le relative spese indicate a rimborso;
- l'approvazione da parte della Giunta Circostrizionale delle istanze pervenute e del connesso beneficio economico rappresentato dal riconoscimento del contributo concesso.
- L'adozione della successiva determinazione dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa;
- La sottoscrizione della/e relativa/e Convenzione/i.

## **2. I soggetti coinvolti**

1.a) i destinatari degli interventi.

In linea con le deliberazioni della Città sul tema delle prestazioni domiciliari, i destinatari degli interventi delle associazioni saranno individuati prioritariamente tra gli anziani ultra 65enni, autosufficienti. In considerazione dei bisogni emersi da parte di cittadini infra 65enni che presentano alcune criticità e necessità di sostegno, compresi anche eventuali accompagnamenti, si ritiene utile prevedere una maggiore flessibilità rispetto ai destinatari possibili, considerando come fruitori della domiciliarità leggera anche persone tra i 60 ed i 65 anni, che non ricevono altre prestazioni domiciliari, ma specificatamente segnalate dai servizi sociali.

1.b) le Associazioni di volontariato

I soggetti erogatori delle prestazioni di domiciliarità leggera sono preminentemente le Associazioni di volontariato, e/o altre associazioni no-profit, anche in partnership tra loro, con

sede ed attività sul territorio comunale ed iscritte nell'apposito Registro delle Associazioni del Comune di Torino.

### **3. I criteri di accesso**

Dalla disamina dei dati Istat e da ulteriori riflessioni si ritiene che in attesa della normativa regionale, non si debba andare in contraddizione con i criteri dell'intervento domiciliare singolo; di conseguenza si propone, di norma, l'utilizzo di una soglia ISEE calcolata indicativamente sulla base dei criteri dell'attuale delibera di C. C. 2012 per l'intervento singolo (€ 850,00 di reddito, sotto soglia di € 15.493,71 per proprietà mobiliari e di € 51.645,69 per quelle immobiliari); per l'accesso del cittadino alle attività di accompagnamento e sostegno tale soglia ISEE, nel rispetto dei criteri di cui sopra, non dovrebbe essere superiore a € 15.000,00.

Altri parametri importanti da valutare per situazioni specifiche risultano essere:

**a. Senza rete o con rete fragile**

**b. Casi sociali**

### **4. Le modalità di accesso**

L'anziano si rivolge al servizio sociale, che valuta il bisogno ed analizza la presenza o meno dei requisiti di accesso. Dopo la valutazione sociale (per indagare l'effettivo stato di bisogno e l'appropriatezza dell'intervento) e la valutazione economica, la persona viene segnalata all'Associazione per le attività di domiciliarità leggera ritenute necessarie.

Per tale segnalazione potrà essere prevista apposita modulistica.

Qualora l'anziano si rivolgesse direttamente all'Associazione, sarà l'Associazione stessa a valutare se indirizzarla ai servizi sociali o prenderla in carico direttamente. In tal caso l'intervento risulterà tra quelli rientranti nel 20% di co-finanziamento come descritto al punto successivo.

Poiché la domiciliarità leggera esiste ormai da tempo, occorre verificare se gli anziani che da diversi anni usufruiscono delle attività delle Associazioni, possedano o meno i requisiti previsti al p.to 3.

### **5. Le attività richieste e i rimborsi previsti**

Le Associazioni che intendono collaborare alla domiciliarità leggera dovranno garantire le attività sotto elencate:

- accompagnamento e aiuto da parte di un volontario, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, dalla residenza dell'assistito alle strutture ambulatoriali e/o sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, esami di laboratorio, cicli brevi di terapia, visite ospedaliere, qualora non vi provveda già il Servizio Sanitario Regionale;
- eventuale sostegno e compagnia presso le strutture ospedaliere durante terapie ed esami;
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, per il disbrigo di pratiche amministrative e/o per esigenze di vita di relazione, tra cui visite a parenti o a persone care, visite al cimitero per congiunti defunti e per la fruizione di attività di socializzazione, tempo libero o culturali
- eventuali interventi a favore della persona anziana in difficoltà e non in grado di provvedervi autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, prenotazioni di analisi e visite sanitarie, recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche, ecc...);
- telefonate di monitoraggio e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine segnalati dai Servizi;
- affidi leggeri/sostegno relazionale a domicilio

Per lo svolgimento di tali attività è previsto un contributo a rendicontazione secondo i parametri sotto indicati:

- Assicurazione volontari (importo massimo per singola Associazione) max € 500,00
- singolo accompagnamento svolto con automezzo, intendendo sola andata € 7,00
  
- singolo accompagnamento svolto con automezzo, intendendo andata e ritorno effettuato in tempi brevi € 10,00
- accompagnamento svolto con automezzo con presenza, aiuto e compagnia del volontario in caso di necessità, con una distanza temporale notevole e/o di percorso tra l'andata e il riaccompagnamento a casa € 14,00
- accompagnamento "speciale" verso destinazioni nella cintura di Torino con eventuale successivo rientro a casa, preventivamente autorizzato dal Responsabile in P. O. dell'Area anziani della Circoscrizione. € 14,00
- affidi leggeri/sostegno relazionale domiciliare – quota annua da € 180 a € 240

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, l'Associazione dovrà presentare: una relazione scritta sulle attività svolte, l'elenco degli accompagnamenti effettuati con indicazione della data e del nome del beneficiario, un rendiconto delle spese sostenute corrispondenti al valore degli accompagnamenti.

A titolo di esempio si indicano le voci di spesa che potranno essere utilizzate al rendiconto:

- accompagnamento e/o intervento presso il domicilio della persona anziana: buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, etc...;
- spese generali sostenute dall'Associazione: quota parte spese delle assicurazioni auto di proprietà dell'Associazione e piccole riparazioni auto sociali, quota parte delle spese per la gestione della sede;
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati;
- piccole spese a favore dell'anziano: prestazioni di primo intervento, acquisto di generi di prima necessità etc.

L'effettuazione degli accompagnamenti da parte di volontari, oltre alla gratuità, ha il valore aggiunto di una relazione personalizzata con un soggetto che offre la propria disponibilità di tempo e di attenzione al servizio degli altri: è quindi importante che il volontario sia presente, laddove possibile, nel momento della visita/terapia, per sostenere l'anziano e rassicurarlo.

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo della convenzione.

L'Amministrazione provvederà all'erogazione del contributo di norma entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza e del rendiconto da parte dell'Associazione.

La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al rimborso e deve intendersi come rinuncia allo stesso con il conseguente recupero dell'acconto versato.

L'Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, relativamente agli interventi sopraccitati.

In riferimento al percorso di co-progettazione individuato per la procedura, nel rispetto dell'autonomia delle Associazioni, viene riconosciuta la possibilità di intervenire in proprio sia rispetto a cittadini che si rivolgeranno a loro autonomamente sia nel caso di ulteriori attività richieste dai cittadini già beneficiari di interventi di domiciliarità leggera nel limite del 20% del progetto stesso

Le Associazioni non potranno richiedere ai cittadini di contribuire con offerte per attività per le quali beneficiano già di contributo da parte della Circoscrizione.

## **6. Il numero di prestazioni fruibili**

In questi anni, si sono rilevate richieste ripetute, da parte dei medesimi cittadini, per terapie lunghe e prolungate, con un investimento notevole di risorse per una stessa persona, anche da parte di più Associazioni. Si ritiene pertanto opportuno inserire un criterio che abbinati il n. degli assistiti al n. delle attività svolte a favore della stessa persona, in particolare per quanto riguarda gli accompagnamenti.

Il criterio di riferimento è quello di un massimo di accompagnamenti annui indicativamente tra 25 e 35 per persona, prevedendo possibili eccezioni per situazioni particolari da valutare con i Servizi Sociali territoriali.

Il numero massimo di accompagnamenti per persona previsti sarà da rapportare all'entità delle risorse disponibili.

## **7. Territorialità degli interventi. Comunicazioni Servizi sociali – Associazioni. Monitoraggio**

I soggetti erogatori degli interventi di domiciliarità leggera dovranno realizzarli almeno in 1 delle 2 macroaree della attuale Circoscrizione 2, ovvero:

Area Mirafiori Sud (ex Circ. 10)

Area Mirafiori Nord/Santa Rita (ex Circ. 2)

La convenzione indicherà le forme, di norma scritte, di comunicazione tra servizio sociale e Associazioni e viceversa, relative ai nominativi delle persone che necessitano di accompagnamenti o di altre attività.

La convenzione prevederà inoltre monitoraggi periodici delle attività svolte dalle associazioni e delle persone che hanno fruito di sostegni.